



Decreto 30 maggio 2006 n.78

REPUBBLICA DI SAN MARINO

MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 2005 N.179

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 32, 33 e 34 della Legge 13 dicembre 2005 n.179;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 22 maggio 2006 n.22;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Art.1

(Ambito di applicazione)

Il presente Decreto identifica le modalità di impiego delle risorse di cui agli articoli 32, 33 e 34 della Legge 13 dicembre 2005 n.179.

Art. 2

(Accesso alle risorse)

Possono richiedere l'accesso ai finanziamenti e gli incentivi fiscali previsti all'articolo 34 della Legge 13 dicembre 2005 n.179:

- a) le imprese commerciali al dettaglio, siano esse esercitate da persona giuridica o persona fisica, operanti nel centro storico della capitale o nei centri storici della Repubblica così come definiti dalla Legge 22 novembre 2005 n.168 Allegato B;
- b) le imprese esercitanti l'attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande, siano esse esercitate da persona giuridica o persona fisica, operanti nel centro storico della capitale o nei centri storici della Repubblica così come definiti dalla Legge 22 novembre 2005 n.168 Allegato B;
- c) le imprese esercitanti l'attività ricettiva così come definite dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della Legge 27 gennaio 2006 n.22;

che intendono eseguire interventi di :

- riqualificazione dell'attività commerciale in linea con i contenuti del Piano di Valorizzazione del Commercio di cui alla Legge 22 novembre 2005 n.168;
- valorizzazione e miglioramento della propria attività, con particolare riguardo agli aspetti qualitativi, al fine di rendere l'offerta di prodotti e/o servizi degli stessi maggiormente competitiva contribuendo alla crescita dell'offerta turistico/commerciale complessiva della Repubblica.

Art. 3

(Valutazione delle istanze)

Le domande di accesso alle risorse previste all'articolo 34 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 dovranno essere inoltrate all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e dovranno essere

corredate della documentazione necessaria ad illustrare il progetto di intervento e la sua corrispondenza con le finalità di cui al precedente articolo 2.

La valutazione delle domande di cui al comma precedente compete alla Commissione di cui al successivo articolo 4, la quale delibera in merito all'ammissibilità dei progetti ai finanziamenti ed agli incentivi fiscali previsti all'articolo 34 della Legge 13 dicembre 2005 n. 179 tenuto conto:

- a) della corrispondenza del progetto agli obiettivi previsti agli articoli 32 e 33 della Legge 13 dicembre 2005 n.179;
- b) della corrispondenza del progetto alle finalità ed agli obiettivi programmatici previsti dal Piano di Valorizzazione del Commercio (Legge 22 novembre 2005 n.168) nonché dalla normativa vigente in materia;
- c) della corrispondenza alle linee guida del Governo in tema di sviluppo competitivo del comparto turistico – commerciale della Repubblica.

Art. 4

(Commissione di Valutazione)

Il Congresso di Stato nomina un'apposita Commissione di Valutazione (di seguito anche Commissione) con il compito di valutare le istanze di cui al precedente articolo 3 cui saranno destinate le risorse previste dal presente decreto e la misura delle stesse.

La Commissione è composta da 7 membri di cui uno con funzione di coordinatore:

- 1 rappresentante della Segreteria di Stato con delega per le Finanze;
- 1 rappresentante della Segreteria di Stato con delega all'Industria, all'Artigianato e al Commercio;
- 1 Rappresentante della Segreteria di Stato con delega al Turismo;
- 1 Rappresentante della Segreteria di Stato con delega al Territorio;
- 3 rappresentanti delle Associazioni di Categoria nominati su proposta delle stesse.

Le decisioni e le proposte assunte dalla Commissione sono prese con votazione di tutti i presenti in base al criterio della maggioranza relativa.

Alle riunioni della Commissione possono partecipare, ove richiesto e senza diritto di voto, anche funzionari degli uffici dello Stato.

La Commissione di cui al presente articolo propone al Congresso di Stato un regolamento relativo alle modalità di assegnazione delle risorse di cui ai capitoli 2-5-7225 "finanziamenti interventi comparto turistico - commerciale" e 1-3-2396 "Fondo per la promozione ed incentivi per il comparto turistico – commerciale", il quale, una volta adottato con delibera del Congresso di Stato, integra le disposizioni del presente decreto.

Art. 5

(Finanziamento dei progetti attraverso la concessione di credito agevolato)

Fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 34 della Legge 13 dicembre 2005 n.179, la Commissione può ammettere i progetti oggetto delle istanze di cui al precedente articolo 3 ad un finanziamento attraverso mutuo agevolato assistito dal Contributo dello Stato.

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi per il 2006 con gli Istituti di Credito disponibili all'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente comma 1) fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 6.000.000,00. Nell'ambito delle convenzioni verranno disciplinati gli

aspetti procedurali dell'erogazione dei finanziamenti, fatte salve le disposizioni del presente decreto.

L'autorizzazione al convenzionamento per gli anni successivi verrà disposta con apposito provvedimento.

La Commissione può deliberare il finanziamento di ogni singolo progetto secondo le modalità di seguito indicate:

- I. fino ad un massimo di €50.000,00 per gli interventi volti al rinnovo delle facciate esterne degli esercizi di cui al punto a) e b) comma 1) del precedente articolo 2, fra i quali il rinnovo delle vetrine con incasso delle stesse, delle insegne pubblicitarie e dei sistemi di tendaggio, nonché l'adozione di soluzioni volte all'eliminazione delle attrezzature espositive esterne;
- II. fino ad un massimo di € 100.000,00 per gli interventi volti alla ristrutturazione e/o l'ampliamento delle parti interne degli esercizi di cui al punto a) e b) comma 1) del precedente articolo 2 compreso il rinnovo delle attrezzature e degli impianti;
- III. fino ad un massimo di € 200.000,00 per gli interventi volti all'acquisto di uno o più immobili adibiti all'esercizio delle attività di cui al punto a) e b) comma 1) del precedente articolo 2;
- IV. fino ad un massimo di € 500.000,00 per la ristrutturazione, la riqualificazione e/o l'ampliamento degli immobili comprese le parti interne ed esterne, il rinnovo degli impianti e delle attrezzature delle imprese di cui al punto c) comma 1) del precedente articolo 2;
- V. fino ad un massimo di € 200.000,00 per l'acquisto o la costruzione di immobili adibiti all'attività d'impresa di cui al punto c) comma 1) del precedente articolo 2.

I finanziamenti di cui ai precedenti punti del precedente comma 3), sono fra loro cumulabili solamente nel caso in cui siano parte di un unico progetto e non sono cumulabili con altre forme di credito agevolato che prevedano un contributo in conto interessi da parte dello Stato.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3), l'importo finanziato non può eccedere in alcun caso l'ammontare degli oneri connessi alla realizzazione del progetto.

Il credito agevolato può essere concesso per un massimo di 10 anni e le modalità di rimborso del prestito saranno stabilite in base alle esigenze del richiedente in accordo con l'Istituto di Credito erogante.

L'erogazione del finanziamento accordato avverrà alla stipula del contratto di mutuo e sarà subordinata all'iscrizione del privilegio dello Stato sull'immobile oggetto degli interventi di cui al precedente comma 3) per l'importo del finanziamento maggiorato del 10%.

In relazione al finanziamento di cui al precedente comma 3) punto I è ammessa, in luogo dell'iscrizione del privilegio dello Stato, la presentazione di altra forma di garanzia fra quelle che saranno individuate con specifico provvedimento da emanarsi successivamente al presente.

E' posta a carico dello Stato:

- a) una quota pari al 75% del tasso di interesse sui mutui contratti ai sensi del presente articolo relativi ai finanziamenti di cui ai punti I) e II), del precedente comma 3);
- b) una quota pari al 100% del tasso di interesse sui mutui contratti ai sensi del presente articolo relativi ai finanziamenti di cui al punto I) del precedente comma 3) qualora gli interventi

- oggetto del finanziamento siano posti in essere di concerto da più operatori commerciali esercitanti l'attività nella medesima via o piazza;
- c) una quota pari al 100% del tasso di interesse sui mutui contratti ai sensi del presente articolo relativi ai finanziamenti di cui ai punti III), IV) e V) del precedente comma 3).

Il contributo in conto interessi a carico dello Stato trova imputazione sul capitolo 2-5-7225 "finanziamenti interventi comparto turistico - commerciale".

Qualora l'operatore non abbia portato a termine la realizzazione del progetto entro i termini accordati dalla Commissione di Valutazione (tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla realizzazione delle opere) decadono i benefici del credito agevolato. L'operatore è tenuto a restituire all'istituto di credito erogante l'importo del finanziamento residuo alla data di revoca del credito. Lo Stato sospende inoltre l'erogazione del contributo in conto interessi e l'operatore è tenuto a restituire allo stesso l'importo degli interessi sovvenzionati fino a tale momento.

La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è comunque subordinata all'esistenza dei normali requisiti di solidità economico – patrimoniale da parte del soggetto richiedente che verranno valutati dalla Commissione congiuntamente con l'Istituto di Credito Erogante.

Art. 6

(Riconversione delle attività d'impresa turistico – commerciale)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto per riconversione delle attività d'impresa si intende:

- I) per le imprese di cui al punto a) del precedente articolo 2 comma 1), l'avvio (anche a seguito di rilevazione) o la conversione dell'attuale attività verso una nuova attività di commercializzazione di categorie di prodotti individuate come "strategiche" nell'ambito della valorizzazione della capacità competitiva del settore commerciale;
- II) per le imprese di cui al punto b) del precedente articolo 2 comma 1), l'adeguamento o l'avvio a seguito di rilevazione dell'attività d'impresa volto a raggiungere gli standard qualitativi definiti "strategici" per la crescita competitiva degli esercizi del settore;
- III) per le imprese di cui al punto c) del precedente articolo 2 comma 1), gli interventi di ampliamento della capacità ricettiva e/o gli interventi volti ad una maggiore qualificazione dell'offerta del servizio ricettivo in base agli standard internazionali di classificazione delle medesime attività.

Al fine di incentivare la riconversione, così come definita al precedente comma 1), delle attività d'impresa di cui all'articolo 2 del presente Decreto verso un offerta di beni o servizi maggiormente qualificata ed innovativa, è riconosciuto agli operatori economici che realizzano i progetti di cui al medesimo articolo un credito d'imposta nella misura e nelle forme che saranno individuate con apposito Decreto.

Le categorie di prodotti e gli standard qualitativi "strategici" di cui al precedente comma 1 punti I) e II) sono definiti ed aggiornati periodicamente dalla Commissione di cui al precedente articolo 4 tenuto conto delle linee guida fornite dal Congresso di Stato e dalla normativa del settore.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 2007.

Art. 7

(Incentivi alla Riconversione delle attività d'impresa turistico – commerciale)

Sono riconosciuti i benefici fiscali di cui al successivo secondo comma agli operatori economici operanti nel centro storico della capitale o negli altri centri storici della Repubblica che nel corrente esercizio mettono in atto uno o più dei seguenti progetti:

- a) conversione della merceologia turistica;
- b) apertura della seconda sede;
- c) conseguimento dell'autorizzazione e avvio dell'attività vendita di armi di 1^a categoria.

Agli operatori che pongono in essere uno degli interventi di cui al comma precedente è riconosciuto un credito d'imposta pari a €3.500,00. Qualora gli interventi posti in essere siano due il credito d'imposta è elevato a €4.500,00 complessivi e ad €6.000,00 complessivi qualora gli stessi siano tre. Il predetto credito d'imposta potrà essere utilizzato per il pagamento dell'imposta monofase dovuta dall'operatore in relazione agli acquisti di beni o servizi nel corso dell'esercizio 2006.

L'intervento di cui al presente articolo trova imputazione sul capitolo 1-3-2396 "Fondo per la promozione ed incentivi per il comparto turistico – commerciale.

Al fine del riconoscimento del credito d'imposta l'operatore economico dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. Le modalità attraverso le quali gli operatori potranno beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo saranno disciplinate nell'apposita circolare di cui al comma 4) del successivo articolo 9.

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio una volta ricevute le istanze e determinato l'ammontare del credito d'imposta corrispondente ad ogni operatore ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario.

Art. 8 (*Controlli*)

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio è competente in materia di controlli volti a garantire il rispetto delle disposizioni del presente decreto.

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio coadiuva la Commissione nell'espletamento delle sue attività e dà attuazione alle deliberazioni della stessa.

Art. 9 (*Intervento straordinario per l'esercizio 2006*)

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 2, al fine di sostenere la capacità competitiva del settore turistico commerciale nel suo complesso ed in attesa del piano di Valorizzazione del Commercio, alle imprese commerciali operanti al dettaglio ed alle imprese esercitanti l'attività ricettiva e/o l'attività di somministrazione di cibi e bevande al pubblico, siano esse imprese individuali, società di persone o imprese con personalità giuridica, viene riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile per il pagamento dell'imposta sulle importazioni calcolato secondo le disposizioni del presente articolo.

La misura del credito d'imposta di cui al precedente comma è calcolata come segue:

- a) 10% dell'ammontare complessivo degli oneri contributivi per i lavoratori dipendenti relativi all'anno 2005;
- b) 10% dell'ammontare complessivo degli oneri contributivi in capo ai lavoratori autonomi relativi all'anno 2004.

Il predetto credito d'imposta potrà essere utilizzato per il pagamento dell'imposta monofase dovuta dall'operatore in relazione agli acquisti di beni o servizi effettuati nel corso dell'esercizio 2006.

Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, l'operatore economico dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro il 31 luglio 2006 nelle forme e nelle modalità individuate dallo stesso con apposita circolare redatta di concerto con l'Ufficio Tributario, la quale conterrà altresì le indicazioni per l'utilizzo del credito d'imposta.

L'Ufficio Industria una volta ricevute le istanze e determinato l'ammontare del credito d'imposta corrispondente ad ogni operatore ne da comunicazione all'Ufficio Tributario.

Il riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo preclude per l'esercizio 2006 l'accesso alle risorse di cui al precedente articolo 7.

L'intervento di cui al presente articolo trova imputazione sul capitolo 1-3-2396 "Fondo per la promozione ed incentivi per il comparto turistico – commerciale".

Art. 10

(Interventi coordinati fra settore pubblico e imprese del settore)

La Pubblica Amministrazione, al fine di progettare, coordinare, sostenere iniziative comuni volte al miglioramento dell'offerta turistico commerciale ed alla concorrenzialità delle sue imprese potrà promuovere con le Associazioni di Categoria del settore e/o imprese dello stesso, specifiche strutture organizzative alle quali sarà concesso l'accesso, secondo le disposizioni individuate con separato provvedimento, alle risorse di cui agli articoli 32, 33 e 34 della Legge 13 dicembre 2005 n.179.

Art. 11

(Disposizioni Finali)

E' preclusa all'operatore la possibilità di accedere ai finanziamenti ed agli incentivi fiscali di cui al presente decreto nel caso in cui questi, alla data di presentazione dell'istanza, risulti debitore moroso nei confronti dello Stato per Tributi non pagati.

Le modalità di destinazione delle risorse di cui al presente decreto possono essere modificate e/o integrate con successivo provvedimento.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 maggio 2006/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Loris Francini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani